



# **COMUNE DI BAGNARA CALABRA**

89011

*(Prov. di Reggio Calabria)*

**Corso Vittorio Emanuele II - Tel. (0966) 374011 - Fax (0966) 371454**

## **REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale  
n. 48 del 10.08.2011**

**TITOLO I**  
**NORME GENERALI DEL SERVIZIO**

**ART. 1**

**Oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dei principi dell'ordinamento e nel rispetto della normativa, l'attività di Assistenza Domiciliare (S.A.D.) a favore dei cittadini residenti nel territorio del Comune. Quando l'intervento assistenziale si associa a quello sanitario erogato dall'ASL - Distretto di Villa San Giovanni- l'integrazione dei servizi sanitari e dei servizi sociali, dà origine all'Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.), in rispondenza alla L.R. n.23/2003. I servizi e le prestazioni di S.A.D. e di A.D.I. vengono coordinati con gli interventi di sostegno domiciliare previsti dagli artt.14,15 e 16 della Legge Quadro sugli interventi e servizi sociali n.328/2000. Ciò rappresenta la realizzazione di una strategia assistenziale che da una lettura corretta del bisogno, sviluppa, in un progetto globale di intervento, una sinergia di azioni mirate al sostegno dell'utente, creando un contesto di collaborazione fra i servizi, l'utente e l'ambiente sociale del soggetto.

Il presente Regolamento si uniformerà alle modalità operative di integrazione dettate dalla normativa Regionale ed approvato in ambito distrettuale.

**ART. 2**

**Finalità**

Le finalità dei servizi di cui all'art. 1 sono le seguenti:

- > tutela e rispetto della persona in tutte le dimensioni della sua individualità, attraverso la promozione, mantenimento e recupero del benessere psichico e fisico della persona, prevenendo gli stati di disagio, malattia, emarginazione e assicurando il soddisfacimento dei bisogni fondamentali attraverso un sistema integrato di interventi e servizi;
- > evitare l'istituzionalizzazione e l'ospedalizzazione delle persone anziane, di persone sole non autosufficienti o disabili, garantendo loro la permanenza nel proprio ambito di vita;

- > valorizzare e promuovere la responsabilità e l'autonomia delle famiglie, senza peraltro sostituirsi ad essa, perché questa rappresenta la risorsa primaria in ordine alla tutela dei propri componenti, nonché sostenerla supportandola nelle funzioni che non è in grado di espletare e/o sollevarla dal gravio di accudire persone anziane o disabili;
- > contribuire insieme alle altre risorse presenti sul territorio ad elevare la qualità di vita delle persone e ad evitare il fenomeno dell'isolamento;
- > attivare reti di solidarietà sociale del territorio (vicinato, volontariato, ecc.), al fine di favorire un migliore inserimento delle persone anziane e disabili nel proprio ambiente sociale.

### **ART. 3**

#### **Destinatari**

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è rivolto ai cittadini residenti nel Comune, che si trovino in situazioni di particolare bisogno. Al fine di prevenire processi di emarginazione e di istituzionalizzazione è data particolare attenzione, nella presa in carico, alle fasce più deboli, che non potrebbero accedere a servizi alternativi privati:

- soggetti anziani non autosufficienti che vivano soli privi di supporti parentali, con particolare attenzione al grado di non autosufficienza e al reddito;
- soggetti non autosufficienti la cui rete familiare non riesca a soddisfare le reali necessità per comprovate difficoltà oggettive, avendo comunque riguardo del grado di non autosufficienza e del reddito;
  - adulti inabili a compiere gli atti quotidiani della vita ;
  - minori che si trovino privi dell'assistenza dei genitori o in carico al Servizio a completamento ed integrazione di progetti socio-educativi in atto ;
  - persone con handicap ai sensi della Legge n.104/92 ;
  - Fermo restando i requisiti predetti, l'erogazione del Servizio spetta anche agli stranieri e agli apolidi residenti o domiciliati o aventi stabile dimora nel territorio comunale, nonché, ai cittadini non residenti che si trovino occasionalmente in detto territorio, limitatamente a prestazioni di carattere urgente.

## TITOLO II

### MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZI

#### ART. 4

##### Gestione del Servizio.

L'organizzazione ed il coordinamento del S.A.D. e dell'A.D.I. – quest'ultima per le sole funzioni assistenziali – è di competenza del Servizio Sociale del Comune. Le prestazioni possono essere gestite direttamente dal Comune o mediante affidamento a terzi (Cooperative Sociali, Associazioni di Volontariato, ecc.), previo accertamento dei requisiti tecnici e qualitativi posseduti, o mediante gestione mista.

Nel caso di gestione a mezzo terzi, il Servizio è affidato con le procedure previste dalla vigente normativa per l'aggiudicazione di appalti di servizi.

#### ART. 5

##### Controllo e verifica del Servizio

La gestione del Servizio di Assistenza Domiciliare affidata a terzi è sottoposta a controlli e verifiche da parte dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune.

Inoltre è fatto obbligo all'Ufficio di Servizio Sociali del Comune, di esercitare il controllo e la verifica sulla qualità delle prestazioni, sull'adempimento ai programmi di interventi individualizzati e, nel caso di affidamento del servizio a terzi, sull'osservanza delle clausole contrattuali.

L'Ufficio di Servizio Sociale ha, inoltre, l'obbligo di svolgere accertamenti a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli utenti del servizio. Resta salva la facoltà dell'Ufficio Sociale di condurre accertamenti su segnalazione, oltre quelli definiti dal campione.

Nei confronti dei soggetti che abbiano volutamente reso dichiarazioni mendaci relativamente alla loro condizione patrimoniale, l'Amministrazione si riserva di esercitare azione di rivalsa e azione legale.

#### ART. 6

##### Prestazioni Sociali

Il servizio di assistenza domiciliare e di Assistenza Domiciliare Integrata – quest'ultima per le funzioni di competenza del Servizio sociale comunale – compatibilmente con la dotazione organica del servizio nonché alle disponibilità economiche dell'Ente, prevedono l'erogazione delle seguenti prestazioni socio-assistenziale da erogarsi a mezzo di idoneo Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I.) :

- a) Aiuti volti a favorire l'autosufficienza nelle attività giornaliere:
- cura dell'igiene personale ;
  - vestizione ;
  - aiuto nella somministrazione dei pasti e/o assunzione dei cibi ;
  - mobilitazione delle persone non autosufficienti;
- b) Aiuto per il governo dell'alloggio e delle attività domestiche:
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio ;
  - riordino del letto e delle stanze ; • cambio biancheria ;
  - piccolo bucato - stiratura ;
  - preparazione dei pasti e/o trasporto dei pasti a domicilio ;
  - assistenza nell'organizzazione dell'attività economica domestica ;
  - spese - commissioni varie;
- c) Interventi igienico - sanitari di semplice attuazione:
- accompagnamento a visite mediche ;
  - assistenza per la corretta esecuzione di prescrizioni farmacologiche e mediche in genere:
  - segnalazioni al Servizio Sanitario competente di base delle anomalie nelle condizioni psico-fisiche dell'utente;
- d) Interventi volti a favorire la socializzazione e la vita di relazione degli utenti:
- sostegno relazionale volto a favorire i rapporti familiari ;
  - accompagnamento ed accesso ai servizi ;
  - partecipazione ad attività ricreative - culturali del territorio o promosse da servizi Comunali ;
  - interventi volti a favorire la socializzazione con vicini e parenti o nell'ambito dei servizi diurni comunali ;
  - trasporto di disabili (Es. Taxi Sociale);
- e) Collaborazione nel settore del segretariato sociale e dell'educazione sanitaria:
- informazioni su diritti ( previdenziali, sanitari, assistenziali, ecc.) pratiche e servizi ;
  - disbrigo di semplici pratiche personali ;
  - informazioni sull'educazione sanitaria;
- g) Interventi di accompagnamento:
- presso le sedi scolastiche, i Centri Socio-educativi ed altre strutture stabilite nel progetto individuale, da realizzare tramite mezzi propri, pubblici o su mezzi adibiti a trasporto collettivo e/o Taxi sociale;
  - l'accompagnamento comprende prestazioni quali il supporto nelle operazioni di salita e discesa dal mezzo, l'ingresso nella struttura, oltre alla idonea vestizione o vestizione del soggetto cui è rivolto l'intervento.

**- Tito III -**  
**Attuazione del Servizio**

**- Art. 7 - Modalità di accesso al servizio -**

Il soggetto che intende fruire del servizio di assistenza domiciliare o coloro che agiscono per suo conto e con suo consenso, devono presentare richiesta utilizzando apposito schema di domanda all'Ufficio dei Servizi Sociali del comune.

Alla domanda dovrà essere allegato il modello dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.)

All'istanza presentata, che verrà istruita dall'ufficio dei servizi sociali in sintonia con il Sindaco e l'Assessore alle Politiche sociali, seguirà la compilazione di una scheda di rilevazione mirata a misurare:

- a. il grado di dipendenza del soggetto in relazione alle sue condizioni psichiche, fisiche e sensoriali;
- b. il livello di assistenza di cui gode il soggetto;
- c. le condizioni socio-economiche del nucleo familiare.

Alle rilevazioni di cui sopra potrà seguire una visita presso l'abitazione dell'assistito da parte dell'assistente sociale, allo scopo di valutare la situazione personale, economica, ambientale, sanitaria, psicologica e sociale dello stesso, al fine di determinare lo stato di bisogno.

Sulla base delle risultanze dell'istruttoria, l'Ufficio Servizi Sociali formula il Piano di Assistenza Individualizzato (P.A.I.), con la collaborazione del nucleo familiare dell'assistito e, dopo essere stato approvato dal Responsabile del Servizio, viene presentato al richiedente che lo sottoscrive, anche in ragione dell'eventuale quota di partecipazione alla copertura dei costi del servizio.

Ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.lgs. 31.03.1998, n. 109 come modificato dal D.lgs. 130/2000, il richiedente ha facoltà di effettuare un'integrazione alla domanda già presentata, qualora siano intervenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'I.S.E.E.-

L'acquisizione ed il trattamento dei dati personale relativi alle dichiarazioni ISEE avviene nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni.

**ART. 8**

**Rapporto Servizio-Utente**

**(Rapporto tra assistenti domiciliari ed i destinatari del servizio)**

I rapporti tra gli operatori ed i destinatari del servizio devono essere improntati al reciproco rispetto, esprimersi nelle forme di un comportamento corretto e svolgersi in un clima di serena e cordiale collaborazione. Il personale adibito allo svolgimento del Servizio di Assistenza Domiciliare deve osservare scrupolosamente le indicazioni e le

procedure di intervento fornite dal Servizio Sociale, il quale a fronte di eventuali accertati reclami dell'utente può richiedere la pronta sostituzione dell'operatore. L'assistente domiciliare deve uniformarsi all'osservanza dei seguenti doveri:

- a) compilazione delle schede di rilevazione delle prestazioni e farli firmare agli utenti;
- b) avvertire l'assistente sociale dell'assenza dell'utente;
  - e) non apportare modifiche, né all'orario di lavoro, né al programma definito senza autorizzazione da parte dell'assistente sociale e/o del responsabile dell'Ufficio dei Servizi Sociali;
- d) mantenere il segreto d'ufficio e riservatezza sulla privacy dell'assistito. Per un migliore svolgimento del servizio l'utente deve:
  - a) accettare l'erogazione delle prestazioni e la quota di contribuzione, così come indicato nel P.A.I. e dallo stesso sottoscritto;
  - b) avvertire l'assistente sociale o l'Ufficio dei servizi sociali del Comune in caso di temporanea assenza dal proprio domicilio;  
non chiedere agli operatori prestazioni fuori orario né prestazioni non previste nel P.A.I.
- b) presentare eventuali reclami sul servizio o sugli operatori in forma scritta ed indirizzati al Sindaco.

L'utente nulla deve al servizio ed al personale ad esso preposto se non il pagamento della quota di compartecipazione alla spesa prevista.

#### **ART. 9**

##### **Cessazione e sospensione del Servizio.**

Il superamento delle condizioni che hanno determinato l'attivazione del Servizio , di Assistenza Domiciliare può comportare la riduzione o la cessazione dello stesso.

Inoltre il servizio domiciliare può cessare in caso di :

- a) rinuncia scritta dell'utente;
- b) decesso o accoglienza in strutture residenziali dell'utente; e) termine del piano d'intervento;
- d) qualora vengano meno i requisiti di ammissione al servizio.

#### **TITOLO IV**

##### **MODALITÀ' DI CONTRIBUZIONE**

#### **ART 10**

##### **Quota di contribuzione a carico degli utenti.**

Il beneficiario concorre al costo del servizio in base alla propria capacità economica. La capacità economica corrisponde al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare a cui appartiene il destinatario del servizio.

L' ufficio dei servizi sociali, in accordo col Responsabile del Settore, in particolari situazioni e a seguito di istruttoria ha facoltà di valutare eventuali riduzioni o esenzioni dalla compartecipazione al costo del servizio. Di questo ne dà informazione all'Assessore competente.

Il servizio di assistenza domiciliare è erogato ai soggetti il cui reddito I.S.E.E. non superi la fascia di € 10.000,00 oltre la quale è prevista la compartecipazione al costo del servizio.

Rimane escluso chi usufruisce di indennità di accompagnamento, ad eccezione di coloro che non usufruiscono di altri servizi sociali.

Per tutti gli utenti esclusi dalla fascia esente del presente articolo, è prevista la compartecipazione al costo in misura del 20% del costo orario del servizio effettuato. La compartecipazione ai costi è rapportata ai tempi effettivi di svolgimento delle prestazioni e la tariffa di contribuzione è determinate su base oraria. Il mancato pagamento della quota di compartecipazione fissata dall'Amministrazione, comporta la sospensione del servizio.

La misura della tariffa oraria massima relativa alla quota di contribuzione ed il valore della soglia per l'accesso alla prestazione agevolata, vengono annualmente stabilite dalla Giunta Comunale prima dell'approvazione del bilancio di previsione

L'Ufficio Politiche sociali provvede con cadenza bimensile a richiedere ai fruitori del servizio il pagamento delle quote di compartecipazione, che dovranno essere versate entro 30 gg. Dalla data di scadenza fissata dall'amministrazione a pena della sospensione del servizio.

#### **ART. 11**

##### **Agevolazioni alla contribuzione**

Non viene richiesta alcuna contribuzione per l'erogazione del Servizio di Assistenza Domiciliare quando il servizio è rivolto a soggetti minori, persone con handicap grave, riconosciuto ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 e se l'intervento è proposto dal Servizio sociale volto a prevenire situazioni di grave pregiudizio.

Nel caso di mobilitazioni di soggetti non autosufficienti o di semplici interventi che richiedono un tempo limitato, la contribuzione sarà commisurata al tempo dell'intervento.

#### **ART. 12**

##### **Criteri di accesso al Servizio di Assistenza Domiciliare (Graduatorie)**

Per i soggetti che hanno presentato domanda di assistenza domiciliare, è stilata una graduatoria formulata tenendo conto dei seguenti indicatori di priorità che il servizio sociale del comune rileverà e che periodicamente potrà variare:



1. Disabile 104/92 che vive solo e senza aiuto familiare esterno (punti 5 vouchers 4 Settimanale);
2. Anziano non autosufficiente che vive solo e senza aiuto familiare esterno (punti 5 vouchers 4 settimanale)
3. presenza di situazione che comporta elevato carico assistenziale (punti 4 vouchers 3 Settimanale);
4. disagio elevato imputabile alla solitudine (punti 3 vouchers 2 settimanale).

A parità di grado di bisogno la priorità è determinata dalla data di presentazione delle domande.

La graduatoria è aggiornata mensilmente.

L'Ufficio politiche sociali, provvede, entro i primi 10 giorni di ogni mese, ad esaminare le istanze pervenute ed apporta l'aggiornamento della graduatoria.

Le graduatorie restano valide ai fini dello scorrimento e possono essere utilizzate nei seguenti casi:

- a) cessazione delle prestazioni per uno o più utenti;
- b) impinguamento dei capitoli di bilancio.

### **ART. 13**

#### **Rinvio**

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme nazionali e regionali vigenti in materia.